

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23 maggio 2005 tra gli azionisti pubblici di riferimento di HERA e di META è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa in cui sono state individuate le linee guida dell'operazione di integrazione tra le due società ed i principali accordi di governance;
- nel Protocollo di Intesa è stato, altresì, previsto che, prima del perfezionamento dell'operazione di integrazione, HERA acquisisca una quota della partecipazione in META, detenuta dal Comune di Modena e dagli altri azionisti pubblici, comunque non superiore al 15% del capitale sociale di META, il tutto con criteri di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente;
- l'operazione di integrazione avrà luogo mediante la fusione per incorporazione di META in HERA. (di seguito "Fusione");
- nell'ambito della Fusione, HERA promuoverà ex art. 102 del Testo Unico un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (di seguito, "OPA") sulle azioni ordinarie di META;
- nello specifico, nel progetto di fusione (di seguito "Progetto di Fusione") le situazioni ed i conti economici di HERA e di META sono riferite al bilancio chiuso al 31.12.2004;
- costituisce elemento fondamentale del Progetto di Fusione il fatto che la stipula dell'atto di fusione (di seguito "Atto di Fusione") nonché l'ultima delle iscrizioni dello stesso presso gli uffici dei Registri delle Imprese competenti, avvengano entro il 31 dicembre 2005;
- ai sensi dell'articolo 2501 sexies del Codice Civile, a seguito di istanza presentata congiuntamente da HERA e META, il Tribunale di Bologna ha nominato quale esperto ai fini della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di seguito "Relazione degli Esperti") la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A;
- la Relazione degli Esperti, unitamente al Progetto di Fusione e agli altri documenti indicati nell'articolo 2501 septies del Codice Civile, rimarranno depositati presso le sedi legali di HERA e META durante i 30 giorni che precederanno le assemblee di HERA e META, convocate per l'approvazione del Progetto di Fusione;
- in conseguenza del Progetto di Fusione, HERA, per effetto dei rapporti di cambio di cui al Progetto di Fusione, procederà ad un aumento in via scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del Codice Civile, dagli attuali Euro 839.903.881,00 fino ad un massimo di Euro 1.061.485.109,00, mediante emissione di massimo n. 221.581.228 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna;
- l'aumento effettivo di capitale a servizio della Fusione verrà determinato alla data di stipula dell'Atto di Fusione, tenendo conto dell'effetto dell'annullamento delle azioni ordinarie di META acquisite da HERA anche in conseguenza dell'OPA;
- le azioni emesse da HERA ed assegnate agli azionisti di META sulla base del rapporto di concambio di cui al Progetto di Fusione avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni di HERA in circolazione al momento della loro emissione;
- l'Atto di Fusione avrà efficacia a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui verrà effettuata l'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione presso i registri delle imprese territorialmente competenti (di seguito "Data di Efficacia");

- le operazioni effettuate da META, ai fini contabili, saranno imputate al bilancio di HERA a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia e da tale data decorreranno gli effetti fiscali;

- per effetto della Fusione e con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione META si estinguerà;

- l'esecuzione del Progetto di Fusione è subordinato al verificarsi dell'approvazione, senza imposizione di qualsivoglia condizione o riserva, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi di ed in conformità alle disposizioni applicabili della Legge 10 ottobre 1990 n. 287;

- in dipendenza della Fusione e degli accordi tra gli azionisti pubblici di HERA e di META, lo statuto di HERA verrà modificato con riferimento agli articoli 5,7,16,17,18,19,20,21,24, e 26, statuto che si allega alla presente deliberazione sub doc. B);

- in sintesi, le modifiche statutarie saranno le seguenti:

\* articolo 5: verranno modificati al paragrafo 5.1 il capitale sociale nonché il numero delle azioni, in ragione dell'aumento di capitale sociale che verrà deliberato a servizio della Fusione;

\* articolo 7: fermo il principio posto dall'art. 7.1 secondo il quale il 51% del capitale sociale della Società Incorporante deve appartenere ai soci pubblici: nell'articolo 7.1 verrà stabilito che la partecipazione pubblica al capitale potrà essere di Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000 o di consorzi o società di capitali di cui Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000 detengano la maggioranza del capitale sociale; nell'articolo 7.3 verrà stabilito che i Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000, che hanno diritto di nominare ex art. 2449 c.c. uno o più consiglieri, nonché i consorzi o società di capitali controllati da Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000, non hanno diritto di voto nell'ambito dell'assemblea ordinaria in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex art. 2449 c.c.;

\* articolo 16: verrà modificato al paragrafo 16.1 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e rideterminato nel numero di 18 membri;

\* articolo 17: al punto viii) verrà eliminato il Comune di Argenta, in quanto non più azionista di HERA; verrà introdotto il punto ix) che attribuisce al Comune di Modena ed ai Comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo, Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, San Cesario sul Panaro, Castelvetro, Sestola, Lama Mocogno, Savignano sul Panaro, Zocca, Polinago, Palagano, Marano sul Panaro, Frassinoro, Montecreto, Montefiorino, Comunità Montana del Frignano, Soliera, Nonantola, Campogalliano, Bomporto, Ravarino, Guiglia, Fanano, Bastiglia, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato nonché al Consorzio C.I.M.A.F. di nominare n. 3 consiglieri ex art. 2449 c.c. e verrà stabilito che la nomina sarà espressa dal Comune di Modena; conseguentemente verrà modificato anche il paragrafo 17.1 (a) 3 dello Statuto e inserito anche il Comune di Modena; verrà aggiunta al punto 17.1 (a).3 la Provincia di Bologna tra gli enti pubblici che effettueranno le comunicazioni ex art. 2449 c.c., in quanto precedentemente omessa per mero errore materiale; verrà eliminata al punto 17.1 (b) 2 la possibilità per gli amministratori uscenti di presentare liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

\* articolo 18: verrà modificata la prima parte del paragrafo 18.1 per renderla omogenea alla nuova riformulazione del paragrafo 7.1; nella seconda parte del paragrafo 18.1 verrà soppressa la previsione di risoluzione dell'articolo 17 nell'ipotesi in cui i Comuni di Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini e il Con.Ami vengano a detenere una partecipazione in Hera inferiore all'1% del capitale sociale;

\* articolo 19: verrà modificato il paragrafo 19.3 prevedendo la nomina di un solo Vice Presidente; verrà altresì modificato il paragrafo 19.4 per renderlo omogeneo alla nuova formulazione del paragrafo 19.3;

\* articolo 20: verrà stabilito al paragrafo 20.2 che, in caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato dal Presidente con telegramma o telefax da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione; viene modificato il paragrafo 20.3 per renderlo omogeneo alla modifica dell'art. 19;

\* articolo 21: verrà modificato il paragrafo 21.3 per renderlo omogeneo alla modifica dell'art. 19;

\* articolo 24: verrà modificato il paragrafo 24.1 per renderlo omogeneo alla modifica dell'art. 19;

\* articolo 26: verrà stabilito al paragrafo 26.1 che la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate solo dai soci; inoltre, i Comuni, le Province o i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 de D.Lgs. n. 267/2000 nonché i consorzi o le società di capitali comunque controllate dagli stessi concorrono, ai fini della nomina dei Sindaci, a presentare una unica lista, fino a quando venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.

- è previsto inoltre che, sempre in conseguenza della Fusione e in base agli accordi tra gli azionisti pubblici di HERA e META, i medesimi azionisti pubblici di HERA e META sottoscriveranno un patto parasociale (di seguito "Patto Parasociale"), che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, che si allega alla presente deliberazione sub doc. C, precisandosi che, per effetto della sottoscrizione del suddetto Patto Parasociale, perderà di efficacia il patto parasociale stipulato tra il 15 novembre 2004 ed il 18 marzo 2005 tra il Comune di Alfonsine e altri 145 enti pubblici azionisti di HERA e pubblicato ex art. 122 del Testo Unico della Finanza;

- in sintesi, il Patto Parasociale prevederà:

\* la costituzione di (i) un Sindacato di Voto su tutte le azioni o altri diritti che a ciascuno dei pattisti dovessero derivare dalle azioni sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, azioni convertibili o warrant, purché derivanti dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Sindacato di Voto; (ii) un Sindacato di Blocco su tutte le azioni, rappresentative del 51% del capitale sociale di HERA, di cui ad un allegato al Patto nonché su tutte le azioni o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle azioni sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, azioni convertibili o warrant, purché derivanti dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Sindacato di Blocco di cui all'allegato;

\* quali organi del Sindacato: il Comitato, il Presidente e il Segretario. Il Comitato sarà così composto:

4 designati dal Sindaco del Comune di Bologna o, alternativamente, da un rappresentante dello stesso con quattro diritti di voto; 1 designato dalla Provincia di Bologna; 1 designato dal Comune di Ferrara; 1 designato dal Comune di Ravenna; 1 designato dal Consorzio CON.AMI; 1 designato dal Comune di Forlì; 1 designato dal Comune di Rimini; 1 designato dal Comune di Cesena; 3 designati dal Comune di Modena o, alternativamente, da un rappresentante dello stesso con tre diritti di voto;

\* il Consiglio di Amministrazione sarà composto da numero 18 consiglieri dei quali 14 designati dagli azionisti pubblici ex artt. 2449 o 2450 c.c., 4 ulteriori consiglieri saranno designati, mediante voto di lista, dagli azionisti diversi da quelli titolari del diritto di nomina ex artt. 2449 e 2450 c.c.; il consigliere designato dal Comune di Forlì ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, un consigliere designato dal Comune di Bologna ricoprirà la carica di Amministratore Delegato e un consigliere designato dal Comune di Modena ricoprirà la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

\* un Comitato Esecutivo che sarà composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

\* le modalità di formazione della lista ai fini della nomina del Collegio Sindacale;

\* un patto di consultazione in ordine ai piani strategici di HERA;

\* le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società Territoriale;

\* una penale nel caso di inadempimento a talune disposizioni del Patto;

- il Patto, che assumerà validità con la sottoscrizione di Comuni e/o Enti rappresentanti almeno il 40% del capitale sociale di HERA Spa, avrà decorrenza dal 31.12.2005 e resterà in vigore fino al 31.12.2008 e vincolerà gli altri Comuni e/o Enti pubblici che Vi aderiranno;

- gli azionisti pubblici di META stipuleranno alla Data di Efficacia dell'Atto di Fusione, una convenzione ex art. 30 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "Convenzione"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di designazione tra loro di 3 (tre) componenti nel Consiglio di Amministrazione di HERA ex articoli 2449 o 2450 del Codice Civile e di 3 componenti o alternativamente di un componente al quale sono attribuiti 3 voti nell'ambito del Comitato di Sindacato di cui al Patto Parasociale;

Preso atto della relazione dell'assessore Gabellini e del dibattito che ne è seguito, come riportato nel resoconto della seduta;

Con voti favorevoli 8, 6 contrari (i cons. Bondi, Antonioli ed Ercoles della coalizione Arcobaleno, Tonti di R.C., Carli di A.N. e Pagnini di F.I.) espressi in forma palese dai 14 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Raschi e Tamanti dei D.S.,

### D E L I B E R A

- 1) di approvare e far propria la fusione per incorporazione di META in HERA come descritta nel Progetto di Fusione di META S.p.A in HERA S.p.A, redatto ai sensi degli articoli 2501-ter del Codice Civile, che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (Allegato A);
- 2) di approvare e far proprie le modifiche dello statuto di HERA riguardanti gli articoli 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 26, che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (Allegato B);
- 3) di approvare e fare proprio il Contratto di Sindacato, che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (Allegato C), autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscriverlo ed ad apportare allo stesso eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie;
- 4) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea degli azionisti di HERA e, per quanto di competenza, ad esprimere voto favorevole in ordine (i) alla approvazione del Progetto di Fusione (ii) alle modifiche dello Statuto HERA;
- 5) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere ogni altro atto necessario per il perfezionamento ed esecuzione del Progetto di Fusione nonché a sottoscrivere ogni atto necessario a dare esecuzione al medesimo apportando allo stesso eventuali modifiche, di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie.

-----